

1. PREMESSA

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP), fondazione di diritto privato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, assicura la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che, iscritti agli albi degli ordini regionali e provinciali degli psicologi, esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione - ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato - nonché dei loro familiari e superstiti. È sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze¹.

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul controllo eseguito sulla gestione economico-finanziaria dell'ENPAP relativa agli esercizi dal 2009 al 2011, con notazioni sulle vicende successive di maggior rilievo².

Per opportuno raffronto, nei prospetti sono riportati anche i dati relativi all'esercizio 2008.

¹ Articolo 3, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, cui rinvia l'articolo 6, comma 7 del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

² Il precedente referto relativo all'esercizio 2008 è stato oggetto della determinazione n. 38/2010 della sezione controllo enti della Corte dei conti nell'adunanza del 7 maggio 2010 ed è pubblicato in *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati- XVI Legislatura - Doc. XV, n. 200.

2. IL QUADRO NORMATIVO E ISTITUZIONALE

L'ENPAP, costituito quale fondazione il 25 gennaio 1997, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, ha sede in Roma³.

L'attività è iniziata a seguito dell'approvazione dello Statuto e del Regolamento di previdenza, avvenuta con decreto interministeriale del 15 ottobre 1997.

L'Ente è iscritto all'Albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza⁴, eroga ai propri iscritti pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, nonché l'indennità di maternità, e può concorrere, altresì, alla realizzazione di forme pensionistiche complementari.

Gli iscritti sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo rapportato in misura percentuale al reddito professionale netto (pari al 10% ovvero, su opzione dell'iscritto, al 14%, 16%, 18% o 20%), un contributo integrativo rapportato in misura percentuale ai corrispettivi lordi incassati (pari al 2%), ripetibile nei confronti del cliente, ed un contributo per indennità di maternità stabilito annualmente in misura fissa e di pari importo per tutti gli iscritti.

L'ENPAP ha sottoscritto apposita convenzione con l'INPS in relazione alle disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi non coincidenti, introdotte con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e modificate con l'art. 1, comma 76, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le quali trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

Allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, l'articolo unico, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha disposto che la stabilità delle gestioni previdenziali vada ricondotta ad un arco temporale non inferiore a trenta anni, ed il bilancio tecnico è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del

³ Riferimenti legislativi che interessano l'Ente sono: la legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo); la legge n. 45 del 1990 che introduce l'istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi pregressi; il d.lgs. n. 509 del 1994 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 537 del 1993); l'articolo 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995 (Riforma delle pensioni); il d.lgs. n. 103 del 1996 (Attuazione delega conferita dall'articolo 2, comma 25, legge n. 335/95, che consente l'istituzione di nuovi Enti di previdenza privati dei liberi professionisti); il d.lgs. n. 151 del 2011 (Testo unico sulla maternità include le norme relative all'indennità di maternità per le libere professioniste); la legge n. 115 del 2003, che ha apportato modifiche e integrazioni formali al d.lgs. n. 151 del 2001 in materia di maternità per le libere professioniste; la legge n. 289 del 2003, che ha stabilito che l'indennità di maternità sia commisurata con riferimento al solo reddito di lavoro autonomo; la legge n. 243 del 2004 (Riforma del sistema pensionistico e norme relative agli Enti previdenziali privati); il d.lgs. n. 252 del 2005 (forme pensionistiche complementari); il d.lgs. n. 42 del 2006 (Totalizzazione dei periodi assicurativi); il codice civile per quanto previsto in tema di fondazioni.

⁴ Trattasi dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, del citato d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed al D.M. 2 maggio 1996, n. 337.

lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze⁵.

Per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni, con successivo provvedimento interministeriale⁶ sono stati quindi determinati i criteri⁷ per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, ritenendo opportuno che siano sviluppate proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione, sicché l'ENPAP ha provveduto alla redazione del bilancio tecnico attuariale del fondo di previdenza al 31 dicembre 2009 ed al 31 dicembre 2011, con proiezione su un arco temporale di cinquanta anni.

In materia è poi intervenuto l'art. 24, comma 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, che, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo, ha stabilito che soltanto le entrate previdenziali e non, quindi, quelle derivanti dalla gestione del patrimonio, concorrano, dal lato dell'attivo, all'equilibrio attuariale, prevedendo inoltre che decorso il termine del 30 settembre 2012⁸ senza l'adozione dei necessari provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applichino, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, determinate misure correttive⁹.

Con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio del 2012 (adottato in esito a Conferenza dei Servizi delle amministrazioni vigilanti), sono state inoltre impartite indicazioni sulla predisposizione dei bilanci tecnici da parte degli enti di previdenza privati, alla luce anche delle disposizioni di cui al citato art. 24 del decreto legge n. 201. È stato disposto, tra l'altro, - ferma restando la necessità che i bilanci siano redatti su un periodo di cinquanta anni - che il tasso di redditività del patrimonio non possa in ogni caso essere posto in misura superiore all'1 per cento in termini reali. È poi previsto che la verifica dell'equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche contenute nei bilanci tecnici possa tener conto, in caso di disavanzi annuali di natura contingente e di durata limitata, come fattore di compensazione, dei rendimenti annuali del patrimonio, come sopra determinati.

⁵ Il decreto è stato emanato in data 29 novembre 2007 (G.U. n. 31 del 06 febbraio 2008).

⁶ Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in G. U. n. 31 del 6 febbraio 2008.

⁷ Aggiornati dalla Conferenza dei Servizi del 24 giugno 2010.

⁸ L'art. 29, comma 16-novies, del D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto la proroga del termine disposto dall'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, al 30 settembre 2012.

⁹ in caso di mancato rispetto dei vincoli richiesti dalla normativa, ivi compresa la mancata trasmissione di bilanci tecnici aggiornati, è previsto il passaggio al sistema contributivo pro rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché l'applicazione, per gli anni 2012 e 2013, di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati nella misura dell'1%.

Nel periodo in esame la disciplina relativa agli enti previdenziali privatizzati ex D.Lgs. 509/1994 e privati ex D.Lgs.103/1996, nel novero dei quali è compreso l'ENPAP, è stata interessata da una serie di interventi normativi, alcuni specificatamente riferiti alle suddette categorie di enti, altri riferiti alle generalità delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)¹⁰.

Al riguardo, in ordine alla esatta definizione di "amministrazioni pubbliche", contestata dalle casse di previdenza in relazione alla inclusione delle stesse e alla conseguente loro sottoposizione alle misure di contenimento della spesa, è intervenuto il Legislatore con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, che ha statuito all'art. 5, settimo comma che "Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

L'Ente è soggetto alle disposizioni normative sul contenimento della spesa relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria¹¹ nonché all'acquisto e vendita degli immobili introdotte dal decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010¹², ed inoltre all'art. 14 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con

¹⁰ Il contenzioso innanzi al giudice amministrativo avverso gli elenchi ISTAT del 29.07.2005 e del 30.09.2011, promosso dagli enti previdenziali in relazione all'inclusione nel conto consolidato della pubblica amministrazione, si è concluso sfavorevolmente per gli enti stessi. Con sentenza del 28 novembre 2012, n. 6014, il Consiglio di Stato - VI Sezione, in riforma delle impugnate sentenze del T.A.R. per il Lazio (Sezione III quater) n°1938/2008 del 03.03.2008 e n°224/2012 dell'11.01.2012, che avevano annullato in parte quei suddetti elenchi ISTAT, ha respinto infatti i ricorsi.

¹¹ L'art. 2, commi 618-623, della legge 24.12.2007, n. 244, ha disposto il contenimento, a partire dall'anno 2009, delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 3% del valore dell'immobile stesso e nella misura dell'1% nel caso di sola manutenzione ordinaria anche degli immobili in locazione passiva. L'art. 8, comma 15-bis, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha poi stabilito il predetto limite nella misura del 2%, a decorrere dal 2011, specificando tuttavia che tali disposizioni non si applicano agli enti di cui al d.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994 e al d.lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996.

¹² Il D.M. 10 novembre 2010 ha stabilito che gli enti comunicano entro il 30 novembre di ogni anno un piano triennale di investimento che evidenzia l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari, e che l'efficacia dei singoli piani è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. La successiva

modificazioni nella legge n. 122 del 15 luglio 2011, che ha stabilito che, a decorrere dal 2011, è attribuito alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati.

L'art. 8, terzo comma, del D.L. 6.7.2012 n. 95 conv. con modificazioni dalla L. 7.8.2012, n°135, ha poi previsto che, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, siano ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, ovvero, per l'anno 2012, entro il 30 settembre.

Per quanto concerne le norme di contenimento della spesa relativa al personale vanno ricordati l'art. 9 commi 1 e 2 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, che prevede, per il triennio 2011-2013, che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010; e l'art. 18 comma 22 bis del decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, ove stabilisce che, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, siano assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro.

direttiva del Ministero dell'Economia e finanze del 10 febbraio 2011 ha disposto inoltre che i piani devono essere strutturati su un'analisi integrata delle poste dell'attivo e del passivo, che comprenda una valutazione delle opportunità di investimento, tenuto conto del profilo di rischio del patrimonio e del differenziale tra prestazioni e contributi che nell'arco temporale di riferimento potrebbero generarsi in base alle proiezioni contenute nel bilancio tecnico.

L'esigenza di temperare le misure di contenimento della spesa per consumi intermedi con gli ambiti di autonomia riconosciuti alle casse professionali ha trovato infine significativi riferimenti nel combinato disposto dell'art. 10 bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 e dell'art. 1, comma 8 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. In forza di queste disposizioni le casse sono, infatti, facoltizzate a destinare i risparmi aggiuntivi derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi previsti dalla legislazione degli anni precedenti "ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti".

È, comunque, da considerare come, ai sensi dell'art. 1, comma 417 della legge di stabilità 2014, agli enti in parola sia consentito assolvere a tutte le misure di contenimento della spesa volute dalle disposizioni in tema di *spending review* (fatta eccezione per quelle che recano vincoli alla spesa per il personale) con il riversamento annuale al bilancio dello Stato del 12% delle spese sostenute nell'anno 2010 per consumi intermedi.

L'attività istituzionale dell'ENPAP è disciplinata da sei Regolamenti che si riferiscono: all'attuazione delle attività di previdenza; alla corresponsione dell'indennità di maternità; alle forme di assistenza; al riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente; al riscatto degli anni di studio; all'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità degli iscritti. Ad essi si aggiungono il Regolamento per l'elezione dei componenti gli organi statuari ed il Regolamento amministrativo-contabile.

Nel marzo del 2011, è divenuto operativo il versamento della prima quota dei contributi previdenziali, con le nuove disposizioni regolamentari che consentono agli iscritti non solo di rateizzare il versamento in 150 giorni senza l'applicazione di sanzioni, ma anche di poter ridurre la misura dell'acconto qualora si preveda di percepire un reddito inferiore rispetto a quanto dichiarato nell'ultima comunicazione reddituale.

Dal 1° gennaio 2011 è inoltre entrata in vigore la nuova misura degli interessi di mora, in caso di dilazione del versamento dei contributi, con una riduzione consistente del 20% del relativo tasso: la misura percentuale è passata dal precedente 0,60% all'attuale 0,48% per mese o frazione di mese.

Sul fronte dell'assistenza agli iscritti le iniziative portate a termine hanno riguardato:

- nel 2011 un aumento dello stanziamento dal 30 al 60% dell'avanzo disponibile del gettito della contribuzione integrativa all'accantonamento Fondo assistenza;
- dal 24 gennaio 2011, con effetto retroattivo dal 16 aprile 2010, una nuova copertura assicurativa per gli iscritti suddivisa in Piano sanitario base e Piano sanitario integrativo, a seguito della conclusione di una procedura di gara d'appalto indetta dall'Ente;
- dal 1° luglio 2011 la riforma del regolamento di assistenza per quanto riguarda l'indennità di malattia e infortunio, che consente agli iscritti di poter usufruire di una copertura assistenziale anche per periodi più brevi; inoltre, la previsione di bandi trimestrali, anziché annuali, permette di erogare i contributi agli iscritti con maggiore tempestività e in termini più ravvicinati rispetto al periodo di inattività per malattia o infortunio.

È stata altresì attuata, previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze), la procedura di regolarizzazione contributiva sia per gli psicologi con posizioni debitorie nei confronti dell'Ente, sia per quelli che avendo iniziato un'attività libero professionale non risultavano ancora aver attivato il proprio rapporto previdenziale con l'Ente. Tale procedura prevedeva la presentazione della domanda di adesione entro il 30 novembre 2011 mediante modalità telematica.

Sul fronte delle iniziative e dei servizi agli iscritti, a partire dal 2011 l'Ente ha:

- attivato numerose convenzioni per gli iscritti per favorirne la crescita professionale ed aiutarli per gli adempimenti normativi o fiscali;
- attivato un servizio di consulenza fiscale e tributaria gratuita, con un numero verde attivo tutti i giorni, per consentire agli iscritti di poter porre quesiti gratuitamente con commercialisti esperti nella gestione fiscale dell'attività di psicologo;
- sviluppato un software gratuito per gli iscritti (ge.co), scaricabile direttamente dal sito dell'Ente, che permette la gestione delle fatture del professionista;
- avviato, in numerose Regioni italiane, una serie di incontri informativi e formativi nei confronti degli iscritti.

3. ORGANI DELL'ENTE

Gli organi dell'Ente, secondo l'articolo 5 dello Statuto, sono: il Consiglio di indirizzo generale, il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei sindaci.

Il Consiglio d'indirizzo generale (CIG)¹³ è composto da membri eletti in rapporto di uno ogni mille iscritti per ciascuno dei tre collegi elettorali, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille, mentre il Consiglio di amministrazione¹⁴ è costituito da cinque membri, individuati anch'essi con metodo elettivo tra gli iscritti o pensionati diretti.

La durata in carica dei componenti di entrambi gli Organi è fissata in quattro anni e gli stessi sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Lo Statuto della Fondazione prevede, altresì, che, nella seduta d'insediamento, il Consiglio di amministrazione elegga al suo interno il Presidente e il Vice-presidente (art. 9) e che i membri del Consiglio d'indirizzo generale provvedano a nominare nel loro ambito un coordinatore ed un segretario (art. 6).

Il Collegio dei sindaci è nominato con deliberazione del Consiglio d'indirizzo generale ed è composto di cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: a) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) due membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili; d) un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti all'Ente, con esclusione dei componenti del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione. I componenti rimangono in carica quattro anni e possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi¹⁵.

Nel quadriennio decorrente dal 2009 il Consiglio d'indirizzo generale e il Consiglio di amministrazione si sono insediati in data 30 aprile 2009, risultando il primo organo composto da 31 membri. Per il mandato 2013-2017 la seduta d'insediamento si è

¹³ Spetta al Consiglio di indirizzo generale in particolare di determinare gli obiettivi generali della previdenza della categoria e d'individuare tra le forme di assistenza consentite quelle effettivamente da realizzare; deliberare sui criteri generali in materia di investimento, ed approvare il bilancio consuntivo, preventivo con le relative variazioni nonché il bilancio tecnico triennale; deliberare le modifiche dello statuto, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza e del regolamento elettorale; esprimere parere obbligatorio in ordine al regolamento per la gestione del patrimonio ed al regolamento per le forme di assistenza consentite; esprimere parere vincolante su emolumenti, indennità e gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti degli organi dell'Ente; nominare il Collegio Sindacale di cinque membri; designare i soggetti cui affidare la revisione contabile e la certificazione, determinandone i compensi.

¹⁴ Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente e fissa le direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini dell'Ente, coerentemente con le indicazioni del Consiglio di indirizzo generale.

¹⁵ Articolo 12 dello Statuto della Fondazione.

tenuta in data 8 maggio 2013, e poiché la composizione del CIG è in relazione alla crescita del numero degli iscritti, il medesimo organo statutario è risultato composto da 44 componenti.

Per quanto riguarda l'attività del Consiglio d'indirizzo generale va in particolare ricordato che con delibera n. 06/2009¹⁶, ha deciso di innalzare la quota destinabile ad investimenti immobiliari dal 5% al 20% del patrimonio complessivo, aggiornando i criteri generali di investimento.

Nel triennio in esame Consiglio di amministrazione ha in particolare provveduto alla regolarizzazione delle irregolarità contributive¹⁷; modificato il regolamento delle forme di assistenza in materia di indennità di malattia o infortunio¹⁸; elevato dal 30% al 60% per il triennio 2010-2012 la quota massima degli avanzi del conto separato della contribuzione integrativa destinabile alle prestazioni assistenziali¹⁹; modificato il Regolamento delle Forme di Assistenza Sanitaria Integrativa²⁰; deliberato di inserire la compravendita dell'immobile di via Stamperia a Roma nel piano triennale delle operazioni immobiliari²¹; deliberato il testo coordinato del regolamento di assistenza²²; deliberato un contributo a sostegno dell'indennità di maternità²³.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato tutte le suddette deliberazioni.

L'attuale Collegio sindacale, nominato per il quadriennio 2010-2014 dal Consiglio di indirizzo generale con deliberazione n. 01/2010 del 16 gennaio 2010, si è insediato in data 28 gennaio 2010.

Per quanto concerne le indennità di carica, spettanti ai membri degli Organi statutari, con decorrenza 1° gennaio 2010 gli importi sono stati aggiornati, rispetto a quelli già determinati dal 1° gennaio 2006, come di seguito indicato nel prospetto n. 1 (l'importo unitario lordo dei gettoni di presenza è stato incrementato da € 347,06 ad €

¹⁶ Il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con prot. n. 24/IV/0017091 del 21 settembre 2009, ha comunicato che tale modifica percentuale "appare limitativa rispetto alle opportunità di investimento che l'Ente potrebbe cogliere nel mercato immobiliare".

¹⁷ delibera n. 37/2010.

¹⁸ delibera n. 46/2010.

¹⁹ delibera n. 47/2010.

²⁰ delibera n. 61/2010.

²¹ delibera n. 91/2010. Il piano è stato redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 15 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito - con modificazioni - dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e di quanto previsto dal successivo decreto interministeriale del 10 novembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

²² delibera n. 13/2011.

²³ delibera n. 41/2011.

350,00 per giornata intera di convocazione e ridotto da € 185,93 ad € 175,00 per mezza giornata):

Prospetto n. 1 - INDENNITÀ DI CARICA

(valori in euro)

Organi	2008-2009	2010-2011
Presidente	68.172,31	68.200,00
Vicepresidente	30.677,54	30.700,00
Ciascun componente il Consiglio di amministrazione	24.542,03	24.600,00
Coordinatore Consiglio di indirizzo generale	18.406,52	18.500,00
Segretario Consiglio di indirizzo generale	17.043,07	17.100,00
Ciascun componente il Consiglio di indirizzo generale	14.997,91	15.000,00
Presidente Collegio sindacale	18.400,00	18.500,00
Ciascun componente effettivo del Collegio sindacale*	15.000,00	15.000,00

* Per i componenti supplenti del Collegio sindacale l'indennità di carica compete solo in caso di subentro in sostituzione di quelli effettivi.

I compensi ed i gettoni di presenza percepiti dai componenti gli organi amministrativi e di controllo nel periodo in esame, confrontati con quelli dell'esercizio 2008, sono riportati nel prospetto n. 2:

Prospetto n. 2 - COMPENSI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

(in migliaia di euro)

	2008	2009	2010	2011	var. % 2008/2009	var. % 2009/2010	var. % 2010/2011
Consiglio di indirizzo generale:							
- compensi	357	440	480	480	23,25	9,09	0,00
- gettoni di presenza	49	78	86	141	59,18	10,26	63,95
- spese riunioni CIG	0	94	98	148	100,00	4,26	51,02
totale	406	612	664	769	50,74	8,50	15,81
Presidente e Consiglieri di amministrazione:							
- compensi	176	176	176	176	0,00	0,00	0,00
- gettoni di presenza	21	24	72	76	14,29	200,00	5,56
- spese riunioni CDA	0	104	130	134	100,00	25,00	3,08
totale	197	304	378	386	54,31	24,34	2,12
Collegio sindacale:							
- compensi	86	86	86	87	87,00	0,00	1,16
- gettoni di presenza	48	37	37	35	38,00	0,00	-5,41
- contributi Inps a carico dell'Ente	3	3	3	0	0,00	0,00	-100,00
- spese riunioni Collegio sindacale	0	19	38	31	100,00	100,00	-18,42
totale	137	145	164	153	5,84	13,10	-6,71
Altre spese	298	422	5	4	41,61	-98,82	-20,00
Totale generale	1.038	1.483	1.211	1.312	42,87	-18,34	8,34

Il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio agli Organi statutari, che risulta invariato rispetto ai precedenti esercizi, è stato effettuato con un limite massimo di € 250,00 per giornata di convocazione, oppure di € 90,00 quando la trasferta non abbia comportato pernottamento o quest'ultimo sia stato pagato direttamente dall'Ente; in via alternativa può essere richiesta la liquidazione delle spese di vitto e alloggio in via forfetaria nella misura di € 150,00 per giornata di convocazione.

Nel 2009 l'Ente, per detti rimborsi nonché per altre spese varie²⁴, ha erogato circa 422 mila euro, a fronte di 298 mila euro del 2008, con un incremento del 41,61%; dette spese, nel 2010, si sono ridotte a 5 mila euro e nel 2011 a 4 mila euro.

Nello 2009 l'Ente ha sostenuto spese elettorali pari a 417 mila euro con un incremento di circa il 270% rispetto al 2008.

L'incidenza della spesa per gli Organi sui costi totali²⁵ è stata nel 2009 dell'1,64% a fronte dello 0,93% dell'esercizio precedente. Nel 2010, tale incidenza è scesa all'1,21%, mentre nel 2011 risulta pari all'1,16%.

²⁴ Utilizzo di tessere telefoniche, personal computer, telefoni cellulari, polizza infortuni e polizza di responsabilità civile.

²⁵ Vedi par. 7 – Bilancio consuntivo della gestione.

4. RISORSE UMANE, COSTO DEL LAVORO E CONSULENZE

La consistenza del personale in servizio dell'Ente, alla fine degli esercizi 2009, 2010 e 2011, è riportata nel prospetto n. 3, dal quale si evince che nell'anno 2009 vi è stato l'aumento di 3 unità, per un totale di 29 risorse, che sono rimaste invariate a fine anno 2010. A fine 2011 vi è stato un ulteriore incremento di 4 unità, per un totale di 33 risorse, a seguito di 2 cessazioni e 6 assunzioni, di cui 2 a tempo determinato.

Il potenziamento del personale secondo l'Ente è dovuto al crescente flusso di nuove iscrizioni, nonché al nuovo Organigramma deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Per l'attivazione dell'Ufficio Relazioni e per la regolarizzazione contributiva l'Ente ha fatto inoltre ricorso all'istituto del lavoro in somministrazione.

Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente e per quello non dirigente degli enti previdenziali privati, stipulati tra l'Associazione di detti enti (AdEPP) e le organizzazioni sindacali.

L'incarico di Direttore, conferito il 16 ottobre 2006 per la durata di quattro anni, è stato rinnovato ad ottobre del 2010 per ulteriori quattro anni. Dal 1° gennaio 2010 al Direttore è affidato l'incarico di Segretario del Consiglio di amministrazione.

Riguardo al trattamento economico del personale non dirigente è stato applicato quello desunto dal contratto collettivo nazionale, per il biennio 2010-2011 con accordo sottoscritto in data 23 dicembre 2010, nonché, dal contratto integrativo di secondo livello sottoscritto in data 29 dicembre 2010.

Prospetto n. 3 - PERSONALE IN SERVIZIO

Qualifica	A fine 2008	Assunzioni	Cambi di area Area iniziale	Cambi Di area Area attuale	Cambi di livello	Cessazioni	A fine 2009	Assunzioni	Cambi di area Area iniziale	Cambi di area Area attuale	Cambi di livello	Cessazioni	A fine 2010	Assunzioni	Cambi di area Area iniziale	Cambi di area Area attuale	Cambi di livello	Cessazioni	A fine 2011
Dirigenti	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Quadri	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2
Area A	3	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2
Area B	9	0	0	3	0	0	12	0	0	8	10	0	20	5	0	0	0	1	24
Area C	11	3	3	0	3	0	11	1	8	0	3	1	3	1	0	0	0	0	4
Area D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	26	3	4	4	4	0	29	1	8	8	14	1	29	6	0	0	0	2	33

Fonte: Enpap

Ai Responsabili di Settore ed ai Referenti degli uffici operativi è riconosciuta un'indennità connessa all'espletamento di particolari incarichi.

Il trattamento economico di trasferta del personale è rimasto invariato, rispetto al precedente periodo, con un compenso pari ad € 77,50 per ciascun giorno (fuori della Regione Lazio e di durata non inferiore alle 4 ore), oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio con un massimo giornaliero di € 250,00 ridotto ad € 90,00 se il costo dell'alloggio è sopportato direttamente dall'Ente.

Il costo del lavoro sostenuto dall'Ente per il personale, riportato nel prospetto n. 4, è stato, nel 2009 pari ad € 1.679 migliaia (+25,3%), nel 2010 di € 1.739 migliaia (+3,6%) e nel 2011 di € 1.958 migliaia (+12,6%).

L'incidenza del costo del lavoro²⁶ sui costi totali²⁷ è stata dell'1,86% nel 2009 e dell'1,73% nel 2010 e 2011, tutte superiori a quella dell'esercizio 2008, pari all'1,20%.

Le incidenze più significative sul costo del lavoro sono rappresentate: dagli elementi fissi (stipendi, tredicesima mensilità e premi di anzianità) pari al 51% nel 2009, al 52% nel 2010 ed al 48% nel 2011; dagli elementi variabili (premi di produttività, straordinari e indennità varie) pari al 21% nel 2009, al 20% nel 2010 ed al 22% nel 2011; e dagli oneri sociali pari al 23% nel 2009, al 24% nel 2010 ed al 25% nel 2011.

²⁶ Compreso l'accantonamento al TFR.

²⁷ Compresi i costi di gestione e quelli derivanti dall'utilizzo dei fondi, nonché gli oneri finanziari, straordinari e tributari ammontanti a 90.264 migliaia di euro nel 2009, a 100.277 migliaia di euro nel 2010 ed a 113.366 migliaia di euro nel 2011.

Prospetto n. 4 - COSTO DEL LAVORO

(in migliaia di euro)

COSTO DEL LAVORO	2008		2009			2010			2011		
	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %	Var. %	Importo	Inc. %	Var. %	Importo	Inc. %	Var. %
Stipendi base	623	46,5	780	46,5	25,2	814	46,8	4,4	864	44,1	6,1
Tredicesima mensilità	56	4,2	68	4,1	21,4	70	4,0	2,9	75	3,8	7,1
Premi di produttività	171	12,8	210	12,5	22,8	227	13,1	8,1	277	14,1	22,0
Premio di anzianità	11	0,8	14	0,8	27,3	18	1,0	28,6	8	0,4	-55,6
Indennità di trasferta	1	0,1	0	0,0	-100,0	0	0,0	0,0	1	0,1	100,0
Straordinari feriali	16	1,2	20	1,2	25,0	2	0,1	-90,0	5	0,3	150,0
Indennità per particolari incarichi	31	2,3	36	2,1	16,1	35	2,0	-2,8	41	2,1	17,1
Indennità di funzione	18	1,3	18	1,1	0,0	19	1,1	5,6	31	1,6	63,2
Indennità di cassa	1	0,1	1	0,1	0,0	1	0,1	0,0	1	0,1	0,0
Buoni pasto	49	3,7	63	3,8	28,6	64	3,7	1,6	71	3,6	10,9
Polizza sanitaria	13	1,0	11	0,7	-15,4	14	0,8	27,3	14	0,7	0,0
Contr.ti al fondo Pensione	55	4,1	63	3,8	14,5	78	4,5	23,8	93	4,7	19,2
Omaggi ai dipendenti	5	0,4	5	0,3	0,0	6	0,3	20,0	10	0,5	66,7
Contributi INPS	243	18,1	311	18,5	28,0	314	18,1	1,0	360	18,4	14,6
Contributi INAIL	4	0,3	4	0,2	0,0	4	0,2	0,0	5	0,3	25,0
Corsi di formazione	2	0,1	17	1,0	750,0	14	0,8	-17,6	15	0,8	7,1
Trattamento di famiglia	2	0,1	5	0,3	150,0	4	0,2	-20,0	6	0,3	50,0
Contributi CRAL ENPAP	14	1,0	21	1,3	50,0	22	1,3	4,8	28	1,4	27,3
Retribuzioni accessorie dirigenti	0	0,0	0	0,0	0,0	2	0,1	100,0	3	0,2	50,0
Spese trasferta dipendenti	0	0,0	0	0,0	0,0	2	0,1	100,0	5	0,3	150,0
Altri costi	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	6	0,3	100,0
Accantonamento TFR	25	1,9	32	1,9	28,0	29	1,7	-9,4	39	2,0	34,5
Totale costo del lavoro	1.340	100,0	1.679	100,0	25,3	1.739	100,0	3,6	1.958	100,0	12,6

Il costo medio del personale, riportato nel prospetto n. 5, è stato pari a € 58 migliaia nel 2009 (+12%), a € 60 migliaia (+4%) nel 2010, e ad € 59 migliaia (-1%) nel 2011.

Prospetto n. 5 - COSTO MEDIO DEL PERSONALE

(in migliaia di euro)

COSTO MEDIO DEL PERSONALE		2008	2009	var. %	2010	var. %	2011	var. %
a)	Costo del lavoro	1.340	1.679	25	1.739	4	1.958	13
b)	Personale in servizio	26	29	12	29	0	33	14
	Costo medio del lavoro (a/b)	52	58	12	60	4	59	-1

I compensi per prestazioni professionali esterne, che crescono nel 2009 del 3% e nel 2010 del 10%, nel 2011 registrano il più rilevante aumento, pari al 48%. In particolare va rilevata l'alta incidenza sul costo totale dei compensi professionali delle

consulenze tecniche²⁸ (62% nel 2011, 77% nel 2010 e 42% nel 2009) e delle consulenze legali (20% nel 2011 e 33% nel 2009), riportate nel prospetto n. 6.

Prospetto n. 6 - COMPENSI PROFESSIONALI

(in migliaia di euro)

COMPENSI PROFESSIONALI	2008	inc. %	var. %	2009	Inc. %	var. %	2010	inc. %	var. %	2011	inc. %	var. %
Consulenze tecniche	126	53	38	103	42	-18	206	77	100	247	62	20
Consulenze e spese legali	28	12	-7	80	33	186	9	3	-89	81	20	800
Revisione contabile	20	8	-9	21	9	5	24	9	14	24	6	0
Collaborazioni a progetto	39	17	0	26	11	-33	11	4	-58	17	4	55
Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'inabilità	23	10	229	8	3	-65	11	4	38	9	2	-18
Consulenze e spese notarili	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	3	1	100
Rimborso spese consulenti	0	0	0	6	2	100	5	2	-17	15	4	200
Provvigioni	0	0	0	0	0	0	2	1	100	0	0	-100
Totale	236	100	54	244	100	3	268	100	10	396	100	48

²⁸ Consulenze tecniche richieste per la gestione del personale dipendente, per l'attività di sicurezza e prevenzione prevista dalla L. 626/94, per le consulenze in materia finanziaria ed immobiliare, per l'attività di consulenza in materia di sicurezza e adeguatezza del sistema informatico, per la redazione del bilancio tecnico-attuariale, per la riorganizzazione della struttura operativa dell'Ente.